

**CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

REVISIONE 2
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000

DEL 25/09/2012

PAG. 1 DI 16

CAPITOLATO E DISCIPLINARE**CAPITOLATO PER ATTIVITA' INERENTI LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA****CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

RESPONSABILE PROCEDIMENTO	AREA:	DATA	FIRMA Pi Brezza Giuseppe
VERIFICA	Ufficio Acquisti	DATA	FIRMA Ing. Nicoletti Federica
APPROVAZIONE	Presidenza	DATA	FIRMA Sig. Bruno Bianchini

**CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA****REVISIONE 2**
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000

DEL 25/09/2012

PAG. 2 DI 16

CAPITOLATO E DISCIPLINARE**INDICE**

PARTE PRIMA - OGGETTO DEL CONTRATTO E SUA REGOLAMENTAZIONE.....	4
ART. 1 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO	4
ART. 2 DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO.....	4
ART. 4 AMMONTARE DEL CONTRATTO	4
ART. 5 RISERVATEZZA.....	5
ART. 6 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	5
ART. 7 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	5
ART. 8 ANTICIPAZIONI.....	6
ART. 9 REVISIONE PREZZI.....	6
ART. 10 MODALITA' DI PAGAMENTOI	7
ART. 11 PENALI	7
ART. 12 CESSIONE DEL CREDITO	7
ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	8
ART. 15 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO	8
ART. 16 LINGUA.....	8
ART. 17 CLAUSOLA SOSPENSIVA E CLAUSOLA 231/2001	8
ART. 18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 20 RISERVE E RECLAMI	10
ART. 21 SPESE CONTRATTUALI	10
ART. 22 RECESSO CONTRATTUALE	11
ART. 23 FORO COMPETENTE.....	11
ART. 24 RIFERIMENTO ALLA LEGGE	11
ART. 25 DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ALLA STAZIONE APPALTANTE	11
PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	11
ART. 26 DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA	11
ART. 27 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA.....	12
ART. 28 CONDOTTA DEL SERVIZIO	12
ART. 29 PERSONALE IMPIEGATO NELLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	13
ART. 30 CONTROLLI DA PARTE DELLA COMMITTENTE.....	13
ART. 31 ESTENSIONE TERRITORIALE DEL CONTRATTO	14

**CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA****REVISIONE 2**
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000**DEL 25/09/2012****PAG. 3 DI 16****CAPITOLATO E DISCIPLINARE****PARTE TERZA – NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**ART. 32 ESECUZIONE VERIFICHE ED ULTIMAZIONE INTERVENTI ~~ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.~~

ART. 33 TRATTAMENTO DELLA PRIVACY 15



CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

REVISIONE 2
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000

DEL 25/09/2012

PAG. 4 DI 16

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

PARTE PRIMA - OGGETTO DEL CONTRATTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

ART. 1 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2015-31/12/2015.

Le prescrizioni tecniche e la durata del presente contratto potranno essere modificate, sia in funzione di eventuali variazioni dovute a decisioni esterne, assunte da parte di enti deputati alla disciplina della materia oggetto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti, sia per l'utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell'esecuzione dei servizi.

ART. 2 DEFINIZIONI

Impresa

La persona fisica o giuridica alla quale la *Committente* aggiudicherà il servizio, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

Responsabile Operativo

Il tecnico debitamente nominato dall'*Impresa* al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all'esecuzione del servizio appaltato. Il *Responsabile Operativo* potrà indicare alcuni coordinatori ai quali demandare compiti di natura operativa per alcuni servizi.

Committente

GEAT spa con sede in Viale Lombardia n. 17 Riccione

Responsabile Procedimento

Il Tecnico debitamente nominato dalla *Committente* a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.

ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'*Impresa* resterà vincolata dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la *Committente* dal momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 4 AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale è pari ad Euro 125.000,00 (diconsi centoventicinquemila/00) ed è tale in base alla previsione prodotta dai consumi del biennio 2013-2014 relativamente all'elenco utenze di cui all'Allegato 1 che si allega al presente disciplinare.

Si specifica che tale importo è preordinato ad individuare il limite massimo di spesa dedicato al presente contratto di fornitura ma che verrà corrisposto all'affidatario unicamente quanto corrispondente al consumo effettivamente realizzato.

All'uopo si specifica che all'energia prelevata dal Cliente ed alle relative perdite di rete si applicheranno



CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

REVISIONE 2
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000

DEL 25/09/2012

PAG. 5 DI 16

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

prezzi unitari calcolati come di seguito indicato. I prezzi unitari, espressi in €/MWh, verranno determinati applicando la seguente formula:

$$P_n = Q_{Pun} \times [P_{Pun,n} + f \text{ (in €/MWh)}]$$

Ove in particolare:

- **P_n** è il prezzo applicato nel mese di fornitura "n";
- **P_{Pun,n}** è un prezzo variabile mensilmente calcolato come media aritmetica dei valori assunti dal PUN (Prezzo di valorizzazione unico nazionale dell'energia elettrica acquistata nel Mercato del Giorno Prima) nelle ore relative alla Fascia Contratto nel mese di fornitura "n" maggiorato della componente "f" espressa in €/MWh indicata nella tabella riepilogativa delle condizioni economiche offerte;
- **Q_{Pun}** è il peso del prezzo **P_{Pun}** indicato nella tabella riepilogativa delle condizioni economiche.

Per fasce di contratto si intendono le seguenti fasce orarie:

- F1 dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì escluso i festivi.
- F2 dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del sabato, escluso i festivi.
- F3 dalle 23 alle 7 dal lunedì al venerdì, dalle 23 alle 24 del sabato e tutti i giorni festivi.

FASCE ORARIE	TIPO DI PREZZO PUN MAGGIORATO: P_{PUN}	
	f €/MWh	Peso Q_{Pun}
F1-F2-F3		100%

ART. 5 RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla *Committente*, per lo svolgimento del servizio. *L'Impresa* è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della *Committente*. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 6 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.

ART. 7 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Prima della firma del contratto *l'Impresa* dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto come disposto dall'art. 113 del Codice



CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

REVISIONE 2
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000

DEL 25/09/2012

PAG. 6 DI 16

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

degli Appalti.

La sottoscrizione del contratto è subordinata alla costituzione della cauzione definitiva che potrà essere versata per contanti o in titoli di Stato o da esso garantiti, al valore di Borsa del giorno precedente il deposito stesso. In sostituzione di quanto sopra, si potrà prestare cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13/02/1959, n. 449.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escusione, di cui all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 del C.C. e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e verrà restituita in seguito a istanza dell'impresa entro i tre mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato provvisorio di regolare esecuzione del servizio svolto rilasciato dal Referente Aziendale. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni suddette, la cauzione potrà essere incamerata dalla Committente, il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale nell'ammontare stabilito e non prodrà, per alcun motivo, interessi di sorta a favore dell'impresa.

La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale.

In caso di costituzione di A.T.I. (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del C.C.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per R.C.T./R.C.O. con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.

In caso di subappalto, se ammesso, la copertura assicurativa dell'Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'Appaltatore.

ART. 8 ANTICIPAZIONI

All'Impresa non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il servizio.

ART. 9 REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali, pertanto i prezzi applicati resteranno fissi e invariati per tutta la durata del servizio. Unica deroga a tale disposto è rappresentata dall' 1 comma 13 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012, che impone al Responsabile Unico del Procedimento di adeguare automaticamente i contratti in essere ai parametri o alle convenzioni CONSIP laddove più vantaggiosi per la stazione appaltante.



CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

REVISIONE 2
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000

DEL 25/09/2012

PAG. 7 DI 16

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

ART. 10 MODALITA' DI PAGAMENTO

I corrispettivi della fornitura svolta sono liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa. Le fatture dovranno essere inviate alla Contabilità Fornitori della Committente, allegando obbligatoriamente alle stesse il riepilogo dei moduli di avvenuta prestazione ricevuto dal Responsabile Procedimento.

I pagamenti delle fatture sono fissati a 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese, con bonifico su c/c dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 come specificato nell'art. 18 del presente capitolato, previo adempimento degli obblighi di legge posti a carico delle parti;. La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.

ART. 11 PENALI

Senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze, anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente Capitolato Speciale e nel contratto, e fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato, Geat SpA, previa contestazione degli addebiti, potrà applicare all'Impresa, penalità secondo quanto di seguito riportato e riferito a ciascun punto di consegna dell'energia elettrica:

- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di Attivazione della fornitura, in relazione ai giorni di ritardo esclusivamente imputabili all'Impresa;
- € 200,00 (duecento/00) per ogni mancato invio mensile delle fatture;

Le penali saranno comunicate all'impresa a mezzo fax o via e-mail certificata. Con riferimento al DPR 633/72, l'Impresa emetterà fattura al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota Debito (fuori ambito IVA) emessa da Geat SpA. L'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da Geat SpA a causa dei ritardi o di altre irregolarità che hanno determinato l'applicazione delle penali.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Superato tale limite, Geat SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno, previa contestazione degli addebiti, imputando le eventuali maggiori spese all'Impresa, fermo restando il risarcimento del maggior danno ai sensi del Cod.Civ

Qualora l'Impresa incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale, la Committente può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

ART. 12 CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260/2° comma del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti .

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.



CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

REVISIONE 2
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000

DEL 25/09/2012

PAG. 8 DI 16

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

ART. 14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

L'*Impresa* che risulterà aggiudicataria del servizio disciplinato dal presente capitolato è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa:

- alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti al servizio
- alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio
- alla protezione ambientale

Si evidenzia che la fornitura oggetto del presente contratto non genera oneri per la sicurezza in quanto esente *ex lege*.

ART. 15 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è direttamente affidata all'*Impresa*, la quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altra *Impresa* senza la preventiva autorizzazione della *Committente*.

ART. 16 LINGUA

L'*Impresa* dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la *Committente*.

ART. 17 CLAUSOLA SOSPENSIVA E CLAUSOLA 231/2001

1. Gli effetti del presente contratto sono subordinati al positivo conseguimento del DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva), già richiesto da parte della Stazione Appaltante al competente organo (Sportello Unico previdenziale – inps, inail, cassa edile – www.sportellounicoprevidenziale.it). Nel caso di mancato conseguimento di tale documento i lavori si intenderanno affidati sotto riserva di legge.

2. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente con-tratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo. L'appaltatore prende contezza della esistenza del Codice Etico nel sistema di qualità della Società Geat S.p.a., documento che rappresenta e descrive gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività aziendali assunti dai collaboratori di GEAT SpA, sia che si tratti di amministratori o dipendenti. Si segnala che tale documento è presente sul portale all'indirizzo <http://www.geat.it/codice-etico.htm>.

ART. 18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il CIG relativo del contratto è il n° **CIG: 6009220537** e si precisa che:

1. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.



CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

REVISIONE 2
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000

DEL 25/09/2012

PAG. 9 DI 16

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

3. L'appaltatore si impegna, a pena di nullità assoluta, ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136. Il contratto, altresì, si riterrà risolto nel caso in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

4. L'appaltatore, nel caso in cui ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

5. L'appaltatore si impegna, a pena di nullità assoluta, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.

6. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte della *Committente* nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la *Committente* anche per risarcimento danni:

- 1) in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) in caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della *Committente*,
- 3) in caso di cessione dell'*Impresa*, di cessazione dell'attività dell'*Impresa*, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della *Committente*;
- 4) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'*Impresa*;
- 5) quando l'*Impresa*, per divergenze nella condotta tecnica o contabile del servizio o per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione del servizio;
- 6) quando situazioni e dati oggettivi evidenziano che la struttura organizzativa dell'*Impresa* è carente e/o non più adeguata;
- 7) quando l'*Impresa*, nell'effettuare il servizio richiesto dalla *Committente*, non effettui i controlli tecnici necessari, secondo le Leggi/normative vigenti. In tale caso l'*Impresa* risponderà anche degli eventuali danni cagionati a terzi;
- 8) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento del servizio;
- 9) nel caso in cui, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'*Impresa* ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- 10) nel caso in cui l'*Impresa* violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
- 11) L'impresa non accetti l'adeguamento del valore contrattuale operato dal RUP in virtù del disposto normativo dell'art. 1 comma 13 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012.



CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

REVISIONE 2
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000

DEL 25/09/2012

PAG. 10 DI 16

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la *Committente* comunica all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa. La *Committente* procederà ad escludere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

La *Committente* potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto ad incamerare la cauzione definitiva e al risarcimento del danno qualora:

- a) *l'Impresa* si renda colpevole di frode (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo qualora *l'Impresa* non effettui le attività assegnate, pretendendo comunque il compenso anche ridotto, dichiarando che la causa è da imputare all'utente e invece si accerti, anche in seguito, che tali dichiarazioni non corrispondono ai fatti realmente accaduti), grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) *l'Impresa* si renda colpevole di inadempienze tali da compromettere la buona riuscita del servizio o la sua ultimazione entro il termine fissato, e arrechino o possano arrecare alla *Committente* danni economici/finanziari e di immagine nel rapporto con i clienti;

Nei casi sopra citati la *Committente* farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in capitolato entro cinque gg. naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che *l'Impresa* abbia adempiuto secondo le modalità previste dal capitolato, questo si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la *Committente*, sia *l'Impresa* potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, base all'art. 1672 cod. civ.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa la *Committente* si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con un'altra impresa, di effettuare una indagine esplorativa o di procedere a procedura negoziata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

ART. 20 RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che *l'Impresa* riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla *Committente* con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinano aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a



CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

REVISIONE 2
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000

DEL 25/09/2012

PAG. 11 DI 16

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

carico dell'Impresa e trova applicazione l'articolo 8 del D.M. 145/2000.

Sono inoltre a carico dell'esecutore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori oggetto del contratto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, secondo legge.

ART. 22 RECESSO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 1373/2° comma del codice civile, entrambe le parti possono recedere dal contratto previa comunicazione scritta dall'altra parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 2 mesi prima dello scioglimento del rapporto contrattuale. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale del Foro di Rimini.

ART. 24 RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART 25 DOCUMENTI DA INVIARE ALLA STAZIONE APPALTANTE

L'impresa dovrà inviare documenti di cui all'allegato "Elenco Documenti", che si considera parte integrante e costitutiva del presente disciplinare, al Responsabile del Procedimento nelle tempistiche e nelle modalità ivi indicate.

PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 26 DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

L'Impresa al momento dell'affidamento del servizio dovrà stabilire un ufficio di sicuro recapito nonché una sede operativa preferibilmente in Provincia di Rimini o, in ogni caso, almeno nel raggio di 20 km, dalla sede della *Committente*, provvisti di telefono, di fax e di posta elettronica.

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare il Responsabile Operativo quale rappresentante del l'Impresa stessa nei rapporti con il Responsabile Procedimento al fine della organizzazione del servizio. Gli estremi del recapito dell'impresa ed il nominativo del Responsabile Operativo dovranno essere comunicati al Responsabile Procedimento, dall'Impresa stessa in forma scritta. La nomina del Responsabile Operativo dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Il Responsabile Operativo dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà tenuto a comunicare alla *Committente* i propri recapiti telefonici, al fine di consentire alla *Committente* di contattarlo 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana per ogni evenienza o comunicazione di servizio. Il Responsabile Operativo non dovrà in alcun modo svolgere mansioni di tipo operativo nell'ambito dello svolgimento dei servizi oggetto del contratto (per es. autista, carpentiere, ecc.).

In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell'Impresa indicare per



CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

REVISIONE 2
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000

DEL 25/09/2012

PAG. 12 DI 16

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.

in particolare, il *Responsabile Operativo* ha il compito di:

-organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'*Impresa*

-garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio appaltato.

La *Committente* potrà sempre richiedere la sostituzione del *Responsabile Operativo*, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati o quando, per qualsiasi motivo, non lo ritenga persona affidabile.

ART. 27 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

- a) eseguire i servizi oggetto del contratto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- b) la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
- c) la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio in oggetto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d) l'*Impresa* è responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata;
- e) l'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc.
- f) l'osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, la *Committente* accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'*Impresa*, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si procederà come previsto dal precedente art. 15;

L'*Impresa*, avendo presente la natura di servizio pubblico svolto per la *Committente*, nonché le esigenze di salvaguardia dell'immagine che ne derivano, è tenuta ad impiegare, nell'espletamento del servizio, personale di comprovata esperienza e moralità.

L'*Impresa* sarà tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, dei contratti di lavoro e di tutte le prescrizioni vigenti sia in rapporto alle modalità di esecuzione delle attività, sia nei confronti del personale dipendente..

L'*Impresa* sarà direttamente responsabile del comportamento dei suoi dipendenti per quanto attiene all'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge anche in materia di sicurezza (legge 81/2008 e s.m.i) e dalle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente. Pertanto la *Committente* e tutto il personale addetto al controllo rimarranno completamente sollevati da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a persone e/o cose, in conseguenza dell'esecuzione del servizio.

ART. 28 CONDOTTA DEL SERVIZIO

La *Committente* verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato e, qualora riscontrasse defezioni o inadempienze da parte dell' *Impresa*, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.

L'*Impresa* resta comunque unica responsabile di eventuali disfunzioni dovute a propria carentza di



CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

REVISIONE 2
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000

DEL 25/09/2012

PAG. 13 DI 16

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

programmazione.

ART. 29 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'*Impresa* dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio.

L'*Impresa* dovrà comunicare al Responsabile Procedimento:

- a) il CCNL applicato al personale impiegato nel servizio,
- b) l'elenco nominativo del personale impiegato, le relative qualifiche ed i relativi turni;
- c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze,
- d) preventivamente le sostituzioni del personale.
- e) le mansioni di ciascuna persona in servizio.

L'*Impresa*, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- inoltre dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- L'*Impresa* è altresì tenuta a rispettare i contratti ed eventuali accordi collettivi vigenti nella zona di svolgimento dei servizi relativi alla riassunzione del personale che in precedenza svolgeva il medesimo servizio per conto di altro datore di lavoro;
- provvede all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 12/3/1999, n. 68;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati dalla Committente;
- dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale della Committente.

È fatto inoltre rigoroso obbligo a tutto il personale dell'*Impresa* di mantenere la massima riservatezza sui dati oggetto del servizio. La violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto.

Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'*Impresa* si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

ART. 30 CONTROLLI DA PARTE DELLA COMMITTENTE

Al *Responsabile Procedimento*, o suo incaricato, è demandato il compito di effettuare tutti i necessari controlli dei servizi svolti affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto.

In particolare il *Responsabile Procedimento*, o suo incaricato, ha il compito di:

- impartire, tramite appositi "disposizioni di servizio" le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche all'*Impresa*;
- controllare, durante l'esecuzione del servizio, la piena rispondenza dell'operato dell'*Impresa* alle disposizioni previste dal presente Capitolato;
- vigilare sulla qualità del servizio svolto dall'*Impresa* e accertarne la conformità alle buone



CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

REVISIONE 2
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000

DEL 25/09/2012

PAG. 14 DI 16

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

regole d'arte;

- ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa del servizio.

Il *Responsabile Procedimento* ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone/aree di intervento in cui opera *l'Impresa* per effettuare i controlli ritenuti necessari.

ART. 31 ESTENSIONE TERRITORIALE DEL CONTRATTO

La *Committente* si riserva la facoltà di estendere il servizio oggetto del presente capitolato nell'ambito del territorio gestito dalla *Committente* stessa alle stesse condizioni tecnico-economiche del presente capitolato.

ART. 32 ESECUZIONE VERIFICA E ULTIMAZIONE DELL'INTERVENTO

- I servizi in economia sono seguiti dal *Responsabile del procedimento*.
- Le fatture relative ai servizi erogati, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
- La fattura dovrà essere accompagnata dal **modello CONTR.SERVIZI** redatto dal Responsabile del Procedimento che attesta la congruità dei servizi resi e la corrispondenza della stessa con gli accordi contrattuali

Ed inoltre entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione **modello CONTR.SERVIZI** da unire alla relativa pratica.

L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione della regolare esecuzione;

Art. 33 TRATTAMENTO DELLA PRIVACY

L'Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
- per dare esecuzione a prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
- diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici e in particolare:

- - il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti;
- - il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

**CAPITOLATO PER COTTIMO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

REVISIONE 2
Modello: CAP-COTT-SERV
40.000-200.000

DEL 25/09/2012

PAG. 16 DI 16

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

Ai sensi dell'articolo 1341/2° comma del codice civile si approvano espressamente i seguenti articoli:

- Art. 01 - Oggetto e durata del servizio
- Art. 04 - Ammontare del contratto;
- Art. 07 - Garanzie e coperture assicurative;
- Art. 09 - Revisione prezzi;
- Art. 10 - Modalità di pagamento
- Art. 11 - Penali;
- Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 19 - Risoluzione del contratto;
- Art. 23 - Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto, Riccione,

Geat S.p.A.

Il Presidente
Bruno Bianchini

L'Impresa

A integrazione del contratto sottoscritto le parti, come sopra emarginate, convengono e fissano i pagamenti a 60 giorni d.f.f.m. dalla presentazione delle fatture.

Letto, confermato e sottoscritto, Riccione,

Geat S.p.A.

Il Presidente
Bruno Bianchini

L'Impresa